

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI LOCALI
DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E PER IL LORO UTILIZZO

(emanato con D.R. n. 831 - 2017, prot. n. 19600 – I/3 del 17.07.2017)

“I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.”

Art. 1 – Finalità.

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di accesso ai locali e spazi di proprietà e/o nella disponibilità, a vario titolo, dell'Università di Foggia ai fini di ridurre i rischi derivanti dall'ingresso di soggetti non autorizzati, per consentire il regolare svolgimento dell'attività accademica, per tutelare la sicurezza del personale e degli studenti dell'Università di Foggia, degli edifici, delle attrezzature, dei dati, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2 – Soggetti legittimati ad accedere.

1. L'accesso ai locali e spazi dell'Università di Foggia è riservato ai seguenti utenti:
 - a. Professori universitari ordinari o associati e ricercatori;
 - b. Assegnisti di ricerca, Collaboratori di ricerca, Dottorandi, Borsisti di ricerca, Titolari di contratti per attività didattica e/o di ricerca, Affidatari di incarichi;
 - c. Personale dipendente tecnico-amministrativo;
 - d. Studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, ai tirocinanti, ai partecipanti a master e ad altre attività formative tenute nell'Università di Foggia;
 - e. Soggetti il cui accesso sia finalizzato allo svolgimento di attività strettamente connesse alle attività istituzionali dell'Ateneo.

Art. 3 – Locali e spazi.

1. I locali e gli spazi di proprietà e/o nella disponibilità, a vario titolo, dell'Università di Foggia sono destinati in via prioritaria allo svolgimento delle proprie attività istituzionali (ricerca, didattica e attività amministrativa ad esse strumentale) e alla attuazione della “Terza missione” (interazione tra comunità accademica e società).

Art. 4 - Locali dedicati a studi.

1. Le persone legittimate all'accesso ai locali e spazi dell'Università di Foggia, indicate nel precedente art. 2, lett. a) e b), devono avere a disposizione uno spazio idoneo allo svolgimento della propria attività didattica e di ricerca scientifica. Le caratteristiche del locale dovranno tenere conto delle esigenze legate al ruolo, alle responsabilità ed alla tipologia dell'attività istituzionale svolta da ogni persona.

Art. 5 - Locali adibiti a uffici amministrativi.

1. Le persone legittimate all'accesso ai locali adibiti a uffici amministrativi dell'Università di Foggia, indicate nel precedente art. 2, lett. c), hanno uso esclusivo di tali spazi per lo svolgimento della propria attività tecnico-amministrativa e sono dotati di chiave di accesso a uso esclusivo dei rispettivi beneficiari.

Art. 6 - Locali dedicati a laboratori.

1. I laboratori sono dedicati a specifiche attività sperimentali o di applicazione pratica, definite nel rispetto della legislazione sulla sicurezza, e sono assegnati a una persona, o a più persone, di riferimento, che sono responsabili delle attività svolte e della relativa sicurezza.

Art. 7 - Accesso ai locali dell'Università di Foggia.

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture dell'Università di Foggia ed è rivolto agli utenti che hanno diritto ad accedervi e deve avvenire nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore sulla sicurezza e dalle risorse umane e finanziarie disponibili.
2. L'orario di apertura al pubblico delle strutture dell'Università di Foggia è stabilito dal Rettore, su proposta di ciascuno dei Direttori di Dipartimento, che hanno in utilizzazione le diverse strutture.
3. Le persone legittimate all'accesso ai locali e spazi dell'Università di Foggia, indicate nel precedente art. 2, lett. a), b) e c), hanno accesso ai locali dell'Università di Foggia durante gli orari di apertura del plesso universitario. Al di fuori dell'orario di apertura, l'accesso può essere autorizzato dal Rettore, su proposta di ciascun Direttore interessato all'utilizzazione dei locali, soltanto per esigenze legate all'attività di ricerca o, comunque, alla realizzazione di attività istituzionali del Dipartimento.

Art. 8 – Personale addetto al controllo degli accessi.

1. Le verifiche della legittimazione all'accesso è demandata al Rettore e in delega ai Direttori di Dipartimento, che hanno in utilizzazione le diverse strutture.

Art. 9 – Procedure di controllo.

1. In caso di rilevata carenza di legittimazione all'ingresso da parte di soggetti esterni, è possibile negare loro l'accesso alle strutture universitarie invitandoli ad allontanarsi. Qualora i soggetti esterni si introducano forzatamente nonostante il diniego all'accesso, in violazione delle norme del presente regolamento, il Rettore o, in delega, il Direttore di Dipartimento, può chiedere l'immediato intervento della pubblica sicurezza.

Art. 10 – Norme di comportamento.

1. La permanenza all'interno delle strutture universitarie dell'Università di Foggia avviene nel rispetto delle norme di legge, senza arrecare danni materiali o turbative al regolare svolgimento delle attività. L'uso dei servizi messi a disposizione dall'Ateneo è esclusivamente riservato agli utenti indicati nell'art 2 del presente Regolamento ed è limitato al comune utilizzo per il quale è demandato. Ogni trasgressore può essere allontanato dalle strutture universitarie e perseguito a norma legge e l'Ateneo è legittimato a richiedere il ristoro dei danni subiti.

Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità.

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del relativo decreto di emanazione.
2. Al presente Regolamento è data pubblicità via Internet, sul sito di Ateneo.